

N. 00272/2016 REG.PROV.CAU.

N. 15916/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 15916 del 2015, proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Vannicelli e Giorgio Sicari, con domicilio eletto presso Giorgio Sicari in Roma, v.le di Villa Massimo n. 33;

***contro***

Comune di Fara in Sabina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Graziosi, con domicilio legale – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge – presso la Segreteria del Tribunale in Roma, via Flaminia n. 189;

***per l'annullamento,***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della determinazione del Comune di Fara in Sabina n. 1605 del 3.11.2015, di revoca dell'autorizzazione n. 5 per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente al sig. Antonio Stazi e, per quanto di ragione:

- della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, prot. n. 16797 del 30.7.2015;

- di ogni altro atto precedente o comunque connesso con il provvedimento impugnato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fara in Sabina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la complessità che connota le censure formulate impone un approfondito esame della questione, anche in relazione alla compiuta disamina della disciplina che regola la materia, compatibile esclusivamente con la trattazione dell'impugnativa nel merito;

Ritenuto che, in questa fase, sussistano – in ogni caso - i presupposti richiesti dalla legge per l'accoglimento dell'istanza cautelare, tenuto conto – in particolare - del periculum in mora riconnesso all'esecuzione del provvedimento impugnato, adeguatamente rappresentato dal ricorrente;

Ritenuto, peraltro, che – proprio tenuto conto delle peculiarità che connotano la vicenda in esame - sussistano ragionevoli motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto:

- a) sospende l'esecuzione del provvedimento di revoca impugnato;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 4 luglio 2016;
- c) compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2016 con l'intervento dei Magistrati:

Domenico Lundini, Presidente

Solveig Cogliani, Consigliere

Antonella Mangia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/01/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)